



21271/09

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E

S E Z I O N E S E C O N D A C I V I L E

Oggetto

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 12189/06

Dott. Giovanni SETTIMI - Presidente -

Cron. 21271

Dott. Emilio MIGLIUCCI - Consigliere -

Rep.

Dott. Ippolito PARZIALE - Consigliere -

Ud. 10/07/09

Dott. Pasquale D'ASCOLA - Consigliere -

Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere rel. -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

rappresentato e difeso dall'avv.

presso il quale è eletto domicilio in Roma,

Viale

- ricorrente -

contro

COMUNE DI PALERMO

- intimato -

avverso la sentenza del Giudice di pace di Palermo n.

10253/05 depositata il 16 dicembre 2005;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione della disciplina posta a tutela delle persone disabili, e in particolare degli artt. 11 e 12 d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici") e 381 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), sostenendo che per l'autovettura al servizio del detentore dello speciale contrassegno di cui all'art. 12, cit., la quale sia stata parcheggiata in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilità - come nella specie - di uno degli stalli riservati gratuitamente alle persone disabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, d.P.R. n. 503/1996, cit., la sosta sia gratuita.

2. - Il motivo è infondato, perché ciò non è previsto da alcuna norma (ancorché sia teorizzato in circolari della pubblica amministrazione - cui fa riferimento il ricorrente - le quali, però, non hanno valore di norme di diritto). In particolare, gli artt. 188, comma 3, c.d.s. e 11, comma 1, d.P.R. n. 503/1996, cit., prevedono per i titolari del contrassegno l'esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e

limitazioni della sosta disposti dall'autorità competente; l'obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall'art. 4, comma 4, lett. d), c.d.s. (per il quale l'ente proprietario della strada può "vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli"), che li considera alternativi.

Né ha fondamento invocare a sostegno di una diversa interpretazione, come fa il ricorrente, l'esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili. Dalla gratuità - anziché onerosità come per gli altri utenti - della sosta deriva, infatti, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità, la quale è favorita dalla concreta disponibilità - piuttosto che dalla gratuità - del posto dove sostare; sicché, anche in caso di indisponibilità dei posti riservati ai sensi dell'art. 11, comma 5, d.P.R. n. 503/1996, invocato dal ricorrente, non vi è ragione di consentire, in mancanza di previsione normativa, la sosta gratuita alla persona disabile che abbia trovato posto negli stalli a pagamento.

Va pertanto corretta l'affermazione della gratuità della sosta in ogni caso per i titolari dello speciale contrassegno di cui si è detto contenuta - peraltro in

un mero obiter dictum privo di specifica motivazione -
in Cass. 5 dicembre 2007, n. 25388, richiamata in memo-
ria dal ricorrente.

3. - Nel rigetto del primo motivo resta assorbito
l'esame degli altri due, con i quali si censura, sotto
il profilo della violazione di legge (secondo motivo) e
del vizio di motivazione (terzo motivo) la mancata am-
missione della prova relativa all'esibizione del con-
trassegno e alla indisponibilità di posti riservati.

4. - Il ricorso va in conclusione respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processua-
li, non avendo l'amministrazione intimata svolto atti-
vità difensiva.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 10 luglio 2009.

Il Consigliere estensore

Carlo De Chiara



Il Presidente

Giovanni Settini



CANCELLIERE C,
Pablo Talarico
Talarico

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, - 5 OTT. 2009

IL CANCELLIERE C1
Talarico

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI